

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

13.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PICCHIONI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (929);	
MARIOTTI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (964);	
DE MICHELIS ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato per l'Ente « Biennale di Venezia » (1212)	73
PRESIDENTE	73, 74, 75
VACCARO MELUCCO ALESSANDRA	74
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	75

La seduta comincia alle 17,15.

BARTOCCI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Picchioni ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (929); Mariotti ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « Biennale di Venezia » (964); De Michelis ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato per l'Ente « Biennale di Venezia » (1212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Picchioni, Tantalo, Bianco, Giordano, Boldrin, Zucconi, Santuz, Fusaro, Rocelli: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " »; Mariotti, Di Giesi, Bandiera, Moro Dino: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " », e dei deputati De Michelis, Pellicani, Arfè, Bartocci, Cacciari, Raicich, Tessari Alessandro, Tiraboschi, Villari: « Aumento del contributo or-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1977

dinario dello Stato per l'Ente " Biennale di Venezia " ».

Come i colleghi sanno, nella precedente seduta avevamo sospeso l'esame del testo unificato all'articolo 6, facendo tale articolo riferimento alla legge n. 105, che ancora non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Poiché con l'avvenuta pubblicazione l'ostacolo è stato rimosso, proseguiamo oggi e concludiamo l'esame del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

All'onere annuo di lire 2 mila milioni, derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'articolo 5 della presente legge, si fa fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affrontare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA.

Dal momento che ci avviamo alla conclusione dell'iter legislativo - almeno per quanto riguarda questo ramo del Parlamento - della legge sulla Biennale, essendo stati dissipati gli ultimi impedimenti tecnici che non ci avevano in precedenza permesso di approvare la legge, nel preannunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, vorrei ribadire i motivi della posizione da noi presa, ed anche la valutazione complessiva del provvedimento.

La nostra posizione iniziale - voglio rammentarlo non per puntiglio di parte, ma al contrario per rendere più evidente lo sforzo unitario che ci ha animati nel raggiungere un accordo, e soprattutto nel valutare ed apprezzare nel suo complesso tale accordo, cui insieme sono giunte le forze politiche firmatarie delle tre proposte di legge - era assai diversa. La nostra posizione era di varare una legge di finanziamento della Biennale, dal momento che non si trattava, e non si tratta, di una erogazione al buio, ma di un atto doveroso che risponde anche ad una valutazione politica della via intrapresa dagli organi dirigenti della Biennale, dal momento che le iniziative pro-

mosse e le scelte compiute hanno rivelato un grande impegno.

È chiaro, quindi, che un maggiore impegno finanziario si rende necessario per le iniziative complesse ed articolate svolte dalla Biennale in questo primo periodo di attività dopo il rinnovamento della legge: un impegno finanziario più sostanzioso di quello che poteva essere previsto dalla legge del 1973.

Questa era la nostra posizione iniziale; invece altre forze politiche hanno avanzato l'esigenza di definire uno strumento di legge che, oltre al finanziamento apportasse anche modifiche allo statuto della Biennale. Sarebbe stato a nostro avviso più utile un vaglio delle esperienze già compiute prima di procedere ai ritocchi di una legge abbastanza recente. Comunque, anche per il nostro apporto e per il nostro sforzo ci pare che l'accordo raggiunto sia nel suo complesso positivo, pur se permangono alcune perplessità per quanto riguarda la rielegibilità dei membri del consiglio direttivo, e soprattutto l'abbassamento del *quorum* per la validità delle delibere.

Elementi positivi che ci inducono ad un atteggiamento favorevole nei confronti del testo fatto proprio dal relatore sono a nostro avviso le innovazioni introdotte per garantire la continuità operativa dell'Ente, e per sottolineare il valore delle iniziative di decentramento culturale che, senza nulla togliere al livello ed al prestigio internazionale dell'Ente Biennale e senza rinnegare la sua vocazione di articolato e complesso punto di riferimento di realtà e tradizioni diverse, le hanno tuttavia consentito di adeguarsi alle realtà locali e, attraverso un rapporto con le forze politiche, le istituzioni culturali e le realtà associative presenti sul territorio, di porsi come momento assai qualificato ed avanzato di dibattito democratico e strumento di crescita culturale di massa.

Da qui il nostro giudizio positivo, pur con le perplessità già espresse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Propongo di adottare come nuovo titolo del provvedimento il seguente: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concer-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1977

nente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento, nel nuovo testo e con il nuovo titolo, sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposte di legge PICCHIONI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " » (929);

Comunico il risultato della votazione: MARIOTTI ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » (1212), in un testo unificato e con il nuovo titolo: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo

ordinamento dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " ».

Presenti e votanti 26

Maggioranza 14

Voti favorevoli 25

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bardotti, Bartocci, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Chiarante, Conte, De Gregorio, Del Donno, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, Marton, Mosiello, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Picchioni, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Trabucchi, Vaccaro Melucco Alessandra, Zoso.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO